

Direzione Centrale□ delle Prestazioni□

Direzione Centrale ☐ Finanza, Contabilità e Bilancio ☐

Direzione Centrale

Sistemi Informativi e Telecomunicazioni 🗆

Roma, 19 Luglio 2004

Circolare n. 115

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente

Al Vice Commissario Straordinario

Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati 5

OGGETTO: ||Assistenza fiscale prestata dall'INPS: gestione delle risultanze contabili ed elaborazioni dei conguagli||

SOMMARIO: Vengono fornite le istruzioni per la gestione dei Modelli 730 presentati dai pensionati e delle risultanze contabili dei Modelli 730 presentati dai pensionati ai CAF.

1 - Modelli 730/2004 presentati dai pensionati all'INPS

L'INPS, con messaggio n. 963 del 14 gennaio 2004 (allegato 1), ha confermato anche per l'anno 2004 l'effettuazione dell'assistenza diretta nei confronti dei propri sostituiti.

Come da norma, le Sedi hanno ricevuto i modelli 730/2004 compilati fino al 30 aprile 2004 e stanno provvedendo alla loro acquisizione.

Nella fase di acquisizione si dovrà porre la massima attenzione al fine di evitare errori che possano far incorrere l'Istituto nelle sanzioni stabilite dalla norma. La cancellazione delle dichiarazioni è permessa solo su richiesta scritta del dichiarante, ma non può essere richiesta dagli eredi.

Sulla base delle linee evolutive del sistema informativo dell'Istituto, la procedura per l'acquisizione dei modelli 730/2004, presentati direttamente alle Sedi e alle Agenzie dell'INPS dai soggetti amministrati dall'Istituto, è stata completamente reingegnerizzata ed è disponibile in ambiente INTRANET nel menu "Assicurato e Pensionato", selezionando la scelta "Assistenza Fiscale".

Si invitano le Sedi e le Agenzie ad utilizzare l'applicazione fin dalla prima fase di ricezione dei modelli 730/2004. Infatti l'applicazione, oltre a protocollare con modalità automatica e in tempo reale le dichiarazioni pervenute e a effettuare la corretta acquisizione delle stesse (normali, congiunte e con tutore), permette il monitoraggio dei modelli ricevuti, in modo non solo di conoscere il numero di quelli acquisiti, ma anche di tenere sotto costante controllo le dichiarazioni ricevute e non ancora immesse nel sistema.

Il completo utilizzo delle funzionalità dell'applicazione permette alle Sedi e alle Agenzie di ricevere e acquisire le dichiarazioni in tempo reale, rilasciando all'interessato, oltre alla ricevuta, un prospetto con i dati compilati.

Per i contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale dell'INPS nel corso dell'anno 2003, l'acquisizione della dichiarazione modello 730/2004 viene agevolata dalle funzioni di precompilazione automatica del modello dei seguenti dati:

- quadro anagrafico, residenza e familiari a carico;
- redditi dei terreni dal quadro A del modello 730/2003;
- redditi dei fabbricati dal quadro B del modello 730/2003;
- redditi di lavoro e di pensione erogati dall'INPS e relative ritenute (IRPEF, addizionali regionale e
- comunale) dal CUD 2004 certificato dall'Istituto;
- oneri e spese rateizzati;
- acconti (prima e/o seconda o unica rata) trattenuti nel corso delle operazioni di conguaglio
- dell'assistenza fiscale 2003;
- crediti non rimborsati e ritenute sospese.

Si precisa che per la precompilazione del Quadro C delle dichiarazioni dei pensionati sono utilizzati i dati dei CUD elaborati nelle operazioni di rinnovo, senza tenere conto di eventuali rettifiche effettuate dalle Sedi o dalle Agenzie.

La funzione di precompilazione automatica dei quadri ha lo scopo di facilitare e velocizzare l'acquisizione dei modelli, di permettere un confronto immediato con i dati della dichiarazione presentata dal contribuente e di evidenziare eventuali difformità nelle informazioni, tenendo conto che i dati da confermare sono solo quelli riportati nel mod. 730/2004 cartaceo compilato dal contribuente.

Tutte le altre attività successive all'acquisizione delle dichiarazioni (calcolo ed elaborazione del prospetto di liquidazione, trasmissione dei dati e abbinamento con le prestazioni del contribuente) sono gestite con elaborazioni automatiche a livello centrale con scadenza giornaliera.

I Modelli 730 e 730-3, elaborati a livello centrale e abbinati ad una prestazione erogata dall'INPS, saranno fatti pervenire direttamente agli interessati, entro il termine del **15 giugno 2004**, mediante l'utilizzo del sistema POSTEL.

Nella elaborazione del prospetto di liquidazione è prevista l'applicazione automatica della clausola di salvaguardia, in virtù della quale viene attribuito a ciascun contribuente (dichiarante e/o coniuge) il trattamento fiscale a lui più favorevole tra l'attuale normativa e quella precedente (normativa in vigore al 31/12/2002) con la comunicazione all'interessato del sistema adottato nella liquidazione delle imposte.

Per agevolare le attività di comunicazione con l'utenza, le Sedi e le Agenzie hanno a disposizione nelle funzioni di consultazione la possibilità di visualizzare i risultati dei due tipi di calcolo sviluppati con la normativa attuale e con quella precedente in vigore al 31/12/2002.

Tra le novità dell'applicazione è previsto, per i dipendenti dell'Istituto, il servizio di consultazione e di stampa della propria dichiarazione (link "Gestione propria dichiarazione") con le medesime modalità già in uso per il cedolino mensile (autenticazione mediante la personale utenza di rete e la password individuale).

Se il contribuente rileva nella sua dichiarazione errori a lui imputabili che comportino un maggior rimborso o un minor debito di imposta, può presentare una dichiarazione integrativa, entro il 2 novembre (il 31 ottobre e il 1 novembre sono festivi), solo ad un CAF-dipendenti, anche se la prima dichiarazione è stata presentata al sostituto d'imposta.

Nel caso, invece, in cui l'errore comporti un minor rimborso o un maggior debito d'imposta, il contribuente dovrà sanare la sua posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, nei previsti termini ordinari, utilizzando un modello Unico 2004 o, qualora i suddetti termini siano scaduti, tramite l'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).

Resta confermato che i conguagli conseguenti all'elaborazione del modello 730 originario devono comunque essere effettuati.

Gli eventuali errori riscontrati, attribuibili al soggetto che presta l'assistenza fiscale, possono essere corretti mediante elaborazione di un nuovo modello 730-3, da comunicare al sostituto, se elaborato da un Caf-dipendenti, in tempo utile per consentire la gestione dei conguagli entro il periodo d'imposta (31 dicembre 2004). Qualora dalla correzione scaturisca un ritardo nel versamento, vanno applicati gli interessi dovuti dal contribuente nella misura dello 0,40% mensile per il differito pagamento.

La scadenza per l'invio telematico delle dichiarazioni modelli 730/2004 all'Amministrazione Finanziaria è stabilita al **20 ottobre 2004**, mediante l'utilizzo del servizio Entratel e sarà curata dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi. Al fine di effettuare nei termini indicati l'invio telematico a Entratel, le funzioni di gestione e di trasmissione al sistema centrale delle dichiarazioni, utilizzate dalle Sedi e dalle Agenzie, saranno disponibili fino alla data del **30 settembre 2004**.

Entro il medesimo termine del 30 settembre 2004 il contribuente può comunicare al sostituto che non vuole effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto o che vuole effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato.

Entro il 20 ottobre dovranno inoltre essere consegnate anche le buste chiuse contenenti i modelli 730-1. Come di consueto le buste vanno consegnate a cura delle Sedi ad un ufficio postale o a una Banca convenzionata unitamente alla bolla di consegna (vedi allegato 1 al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2004) senza indicare i codici fiscali dei contribuenti. Le buste devono essere raggruppate in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura "Mod. 730/1" ed indicati gli estremi del sostituto d'imposta: codice fiscale, denominazione e domicilio fiscale che, per l'Istituto, è l'indirizzo della Direzione Generale.

Tutte le attività relative all'assistenza fiscale si devono concludere entro il **31 dicembre** non potendo l'Istituto fare ulteriori versamenti.

2 – Modalità di trasmissione delle risultanze contabili dei Modelli 730 presentati dai pensionati ai CAF-dipendenti.

I CAF-dipendenti, come indicato nel comma 3.3 della circolare 11 del 18 marzo 2004 (allegato 2) emanata dall'Agenzia delle Entrate, devono trasmettere entro il **30 giugno 2004** al sostituto d'imposta il risultato contabile e, per quanto riguarda i soggetti amministrati dall'INPS, tale trasmissione deve avvenire esclusivamente con modalità telematica via Internet.

Come ormai consolidato dalle esperienze ampiamente positive degli anni precedenti e in relazione al notevole numero di dichiarazioni 730 gestite dai CAF per conto di contribuenti pensionati amministrati dall'INPS (oltre 3.600.000 soggetti), l'Istituto, al fine di ridurre disguidi o ritardi nelle operazioni, esclude qualsiasi altra forma di comunicazione del risultato contabile diversa dalla trasmissione telematica.

Pertanto, nessuna struttura centrale e periferica dell'Istituto può ricevere dichiarazioni "Modello 730-4" con altre modalità (supporti cartacei e/o magnetici, fax, ecc.) e dovrà immediatamente restituire al CAF-dipendenti che le ha inviate le eventuali risultanze pervenute con questa modalità e, comunque, difformi dal sistema di comunicazione telematica.

Le risultanze contabili pervenute in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche definite dall'apposito decreto emanato dall'Agenzia delle Entrate, saranno registrate negli archivi centrali.

Le procedure centrali provvederanno all'abbinamento con le prestazioni erogate dall'Istituto.

Per tutte le operazioni di trasmissione, consultazione e monitoraggio dello stato dei file e delle singole dichiarazioni inviate, i CAF-dipendenti e pensionati devono utilizzare il servizio di comunicazione dedicato, accedendo al sito WEB www.inps.it, selezionando in sequenza "Servizi On line" – "per i CAF".

La lista delle posizioni trasmesse, con il risultato dell'abbinamento dell'assistenza fiscale, costituisce ricevuta dell'invio.

Le modalità operative sono descritte nell'allegato 3.

3 - Abbinamento delle risultanze contabili con le prestazioni erogate dall'INPS

3.1 – Risultanze contabili abbinate.

Le risultanze contabili segnalate dai CAF-dipendenti vengono abbinate con le prestazioni per le quali l'INPS è sostituto d'imposta nell'anno 2004.

Secondo quando chiarito dalla citata circolare 11 rimane validamente presentato il Mod. 730/2004 dei lavoratori per i quali, successivamente alla presentazione della dichiarazione, si interrompa il rapporto di sostituzione (cessazione della prestazione o decesso del titolare). Pertanto in tali casi non può essere restituita al CAF-dipendenti la posizione, il sostituto d'imposta gestirà, secondo quanto precisato al punto 4.2 – SITUAZIONI PARTICOLARI, della circolare 11 dell'Agenzia delle Entrate (allegato 2), il conguaglio o l'interruzione dell'assistenza fiscale, informandone il contribuente o i suoi eredi.

Se dal risultato contabile della liquidazione scaturisce un credito per il contribuente, il relativo importo deve essere rimborsato, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di aspettativa senza retribuzione o situazioni analoghe. Il rimborso del credito non deve essere invece effettuato in caso di decesso del contribuente.

Non è previsto l'abbinamento con le prestazioni pensionistiche per le quali l'INPS non è sostituto d'imposta: VOBANC, IOBANC, SOBANC e per le prestazioni esenti IRPEF: AS, PS e INVCIV.

3.2 – Risultanze contabili non abbinate

3.2.1 – Risultanze contabili di soggetti non presenti negli archivi

Le posizioni che non hanno trovato abbinamento con prestazioni in essere nel 2004 saranno restituite telematicamente al CAF senza essere segnalate alle strutture INPS.

Le strutture CAF-dipendenti, accedendo al sito web dell'INPS, possono prelevare la lista delle posizioni trasmesse con il relativo esito dell'abbinamento che rappresenta sia ricevuta dei modelli trasmessi (punto 3.3 della circolare 11) e sia, relativamente alle posizioni non abbinate, restituzione delle posizioni per le quali l'Istituto non è sostituto d'imposta (punto 4.1 della circolare 11).

Eventuali variazioni anagrafiche sugli archivi ARCA possono essere effettuate solo dopo aver avuto la convalida del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate tramite il tasto funzionale *F4 Fisco*. Le posizioni restituite ai CAF-dipendenti possono essere riattivate dalle Sedi INPS, su richiesta dei CAF-dipendenti, con la funzione di *Inserimento prestazione, dopo aver fatto, eventualmente, la variazione sugli archivi ARCA*.

Le Sedi e le Agenzie, mediante incontri locali con i CAF che operano sul territorio di propria competenza, provvederanno ad illustrare adeguatamente le modalità operative descritte nella presente circolare.

4 - Modalità di gestione dei conguagli su pensioni

4.1 - Modalità generali

Le operazioni di conguaglio, per le posizioni pervenute entro il 30 giugno, saranno effettuate in occasione del pagamento della rata del mese di agosto 2004 in modo da permettere una eventuale rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate.

I conguagli derivanti da assistenza fiscale a credito e a debito del pensionato, vengono gestiti come un unico "gruppo" di conguagli; la rateizzazione sarà effettuata, se richiesta, nel caso in cui il conguaglio complessivo, senza tener conto della seconda rata d'acconto, sia a debito del contribuente.

In caso di rateizzazione si applicheranno, sulle mensilità successive ad agosto, gli interessi dello 0,5 per cento mensile.

Nel caso in cui l'importo della pensione risulti insufficiente, i conguagli non recuperati verranno trattenuti sugli emolumenti dei mesi successivi maggiorati dell'interesse dello 0,4 per cento mensile.

4.2 – Conguagli a credito dei pensionati

Nel caso in cui risultino presenti solo conguagli a credito del pensionato o se il saldo dei conguagli è a credito del pensionato, i conguagli vengono elaborati sulla rata di agosto 2004 anche nel caso in cui il pagamento della pensione non debba essere disposto, perché già effettuato come "semestrale" o "annuale".

4.3 – Conguagli a debito dei pensionati

Nel caso in cui risultino presenti solo conguagli a debito del pensionato o se il saldo dei conguagli sia a debito del pensionato, i conguagli vengono detratti dalla rata di agosto 2004 fino a capienza della rata stessa.

Il recupero dei conguagli a debito viene disposto sul cumulo di tutte le pensioni del soggetto che ha presentato la dichiarazione dei redditi. Per la determinazione del cumulo vengono presi in considerazione gli importi mensili delle pensioni e vengono esclusi eventuali conguagli a credito del pensionato, non collegati con l'assistenza fiscale.

4.4 - Priorità dei conguagli da 730 a debito

I conguagli a debito derivanti dall'assistenza fiscale hanno una priorità inferiore rispetto ad altre tipologie di recupero; vengono effettuati dopo che dalla pensione sono già stati detratti eventuali conguagli per sostituzione Stato, rivalsa Enti locali, recupero crediti, recupero addizionali regionale e comunale dell'anno 2003, recupero IRPEF e addizionali da rettifica CUD, ecc.

5 – Situazioni per le quali non vengono gestiti i conguagli con procedura automatizzata

5.1 - Posizioni non elaborate

Non potranno essere effettuati i conguagli derivanti da assistenza fiscale nelle seguenti situazioni:

- il soggetto è titolare solo di pensioni VOBANC, IOBANC, SOBANC, PS, AS e/o INVCIV, in quanto l'INPS non ha, nei confronti di tali soggetti, la figura di "sostituto d'imposta"; al contrario, nei casi in cui il soggetto sia titolare di più pensioni, le trattenute saranno effettuate sul cumulo delle pensioni, incluse PS, AS e/o INVCIV;
- le pensioni risultano eliminate per decesso o per altri motivi, diversi dal trasferimento ad altra Sede (GP1AM01 uguale a 1, 3, 4 o 6);
- il codice fiscale del dichiarante non risulta presente in alcuna anagrafica dei soggetti titolari o contitolari di pensione (GP3CB08 con GP3CB09 pari a T o C) ovvero i dati anagrafici del dichiarante non sono congrui con il codice fiscale che a sua volta non è validato dal Fisco;
- il dichiarante è un contitolare scaduto prima della rata su cui viene effettuato il conguaglio (il valore di GP3CK02 è minore del valore della rata da pagare);
- il dichiarante è un contitolare al quale viene corrisposto il pagamento scisso della sua quota di pensione (piano di recupero Z9 o M7);
- il dichiarante è beneficiario di assegno alimentare o divorzile;
- il pagamento della pensione è localizzato presso un ufficio pagatore di Sede.

5.2 – Attività delle Sedi

Nei casi in cui il conguaglio non si è potuto effettuare per il decesso del pensionato e per tutti i conguagli a debito, tranne quelli non effettuati per localizzazione del pagamento presso un ufficio postale, le procedure in automatico provvederanno a chiudere la posizione inviando la relativa comunicazione ai contribuenti.

Questi, se si trovano in momentanea assenza di emolumenti, possono richiedere, per scritto, la trattenuta della somma a debito, maggiorata dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta (punto 4.2 - SITUAZIONI PARTICOLARI della circolare 11).

La Sede dovrà ripristinare la posizione con la funzione di "Cancellazione dell'interruzione"; la suddetta posizione non verrà più chiusa in automatico se non per il decesso del pensionato o per la gestioni delle posizioni incapienti a fine anno.

Nel caso di conguagli effettuati manualmente le Sedi avranno cura di seguire le scadenze previste per i conguagli determinati dalle procedure.

In particolare le Sedi dovranno:

- comunicare agli eredi gli importi non conguagliati, nei casi in cui il titolare della pensione risulti

deceduto. A tal fine dovrà essere utilizzata la funzione di INTERRUZIONE DELL'ASSISTENZA FISCALE;

- sistemare i dati anagrafici in ARCA, con validazione del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, nei casi in cui il conguaglio non sia stato gestito per la presenza di dati anagrafici non corretti;
- predisporre, il pagamento degli eventuali crediti, incluse le somme derivanti dal modello integrativo, se già pervenuto, a decorrere dal mese di agosto, per i titolari di pensioni eliminate per cause diverse dal decesso, per i contitolari cessati o con in pagamento la quota scissa (M7 e Z9) e per i beneficiari di assegni alimentari (M6) o divorzili (M4). Le operazioni effettuate devono essere segnalate tramite la funzione di GESTIONE CONTABILE SALDI E ACCONTI, notificando gli eventuali importi a debito, incluso l'importo del secondo o unico acconto IRPEF da pagare a novembre, tramite la funzione di INTERRUZIONE DELL'ASSISTENZA FISCALE. Si precisa che il pagamento deve essere disposto solo nei casi in cui il totale dei conguagli, escluso il secondo acconto, se non ancora scaduto, sia a credito del pensionato.

Gli importi trattenuti, fuori dalle procedure automatizzate, dovranno essere comunicati entro il giorno 5 del mese successivo, con le consuete modalità, alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, Ufficio Normativa fiscale, affinchè questa provveda entro il 15 dello stesso mese al versamento dei relativi importi in Tesoreria.

Le disposizioni prevedono che, se entro la fine dell'anno non è possibile trattenere l'intero importo dovuto per insufficienza degli emolumenti, devono essere comunicati al sostituito con lettera, da far pervenire entro il mese di dicembre, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci previste nel modello 730-3.

Gli importi dovranno essere versati autonomamente dall'interessato al fisco entro e non oltre il mese di gennaio, maggiorati degli interessi nella misura dello 0,40 per cento mensile, considerando nel computo anche il mese di gennaio.

5.3 - Precisazioni per l'interruzione dell'assistenza fiscale in caso di decesso del pensionato

Nel caso di decesso del pensionato la Sede non dovrà effettuare alcun conguaglio e operare con l'INTERRUZIONE DELL'ASSISTENZA FISCALE al fine di far risultare il credito non rimborsato sul modello CUD.

Il credito non rimborsato può essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o possono presentare per conto del contribuente, ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Gli eredi hanno la facoltà, in alternativa, di presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Qualora vengano rilevate delle incongruenze nel modello 730 presentato, gli eredi del contribuente possono presentare il modello UNICO 2004 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.

Non possono essere accettate dalle Sedi, richieste presentate dagli eredi, di restituzione del modello 730/2004 presentato dal de cuius.

Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma **congiunta** come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.

Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione

5.4 - Eliminazione della pensione

Le Sedi dovranno, al momento dell'eliminazione di una pensione sulla quale è stata operata l'assistenza fiscale, verificare se i conguagli non fossero contenuti in una rata successiva alla perdita del diritto.

La nuova procedura di eliminazione, rilasciata con le circolari n. 234 del 30 dicembre 1999 e n. 53 del 25 febbraio 2001, verifica la presenza di conguagli per l'assistenza fiscale per i soggetti titolari o contitolari della pensione e ne visualizza l'informazione. La Sede dovrà provvedere a gestire i conguagli con le modalità sopra riportate.

Mensilmente sarà attivata una procedura centrale che chiuderà tutte le posizioni relative a soggetti che, in base ai dati presenti sull'ARCHIVIO PENSIONI, risultano deceduti. La procedura predisporrà inoltre le comunicazioni da inviare agli eredi.

Nel caso in cui il conguaglio sia stato operato su una cedola dovuta al pensionato deceduto, ma non riscossa da questi, dovrà comunque essere considerato come effettuato se si tratta di conguaglio a debito e la rata di pensione verrà messa in pagamento per il suo importo netto in occasione del pagamento dei ratei maturati e non riscossi in favore degli eredi. Se si tratta di somma a credito, qualora non ci sia richiesta di ratei maturati e non riscossi, il credito d'imposta già messo in pagamento in favore dell'interessato e da lui non riscosso, dovrà, a cura dell'INPS essere restituito al Fisco. Tale situazione e l'importo da versare al Fisco, dovranno essere tempestivamente comunicati alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, Area Normativa Fiscale.

6 - Consultazione dei dati relativi ai conguagli effettuati

I conguagli da assistenza fiscale operati sulla rata di agosto e, nei casi previsti, anche sulle successive rate, saranno memorizzati in GP8MD50, con i codici riportati nell'allegato 4.

Nei casi in cui i conguagli a debito siano recuperati su più pensioni a pagamento unificato, verrà registrata su ogni pensione la quota di recupero effettuato.

7 – Comunicazione ai pensionati

Come già previsto per l'assistenza fiscale effettuata nell'anno 2003, e come previsto per la generalità dei conguagli, i pensionati riceveranno dall'Ente pagatore la comunicazione della composizione del pagamento.

Nei casi in cui il recupero derivante dall'assistenza fiscale sia superiore all'importo netto della rata delle pensioni spettanti, il pensionato riceverà, tramite POSTEL la comunicazione, allegato 5.

Sono in corso di completamento le procedure che permetteranno lo svolgimento automatico di alcune parti dell'attività come sopra delineate; sarà data comunicazione alle Sedi del rilascio.

Le Sedi avranno cura di informare i CAF circa le modalità con le quali vengono effettuati i conguagli e, considerata la delicatezza della materia, di prestare la massima attenzione nella gestione delle operazioni collegate all'assistenza fiscale.

IL DIRETTORE GENERALE . CRECCO

Messaggio n. 963 del 14 gennaio 2004

DIREZIONE CENTRALE FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

Oggetto: Assistenza fiscale 2004

In considerazione dell'importanza che l'assistenza fiscale riveste nella costruzione di un sistema fiscale al servizio dei cittadini l'Istituto, anche per l'anno 2004, presterà l'assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti, avvalendosi della facoltà riservata ai sostituti d'imposta dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche.

Modalità di svolgimento dell'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta

Le strutture dell'Istituto operanti sul territorio provvederanno, come per il passato, ad informare con i mezzi più idonei, i pensionati, i dipendenti e i percettori di prestazioni interessati all'assistenza fiscale da parte dell'Istituto.

Si rammenta che per l'effettuazione dell'assistenza fiscale non è richiesta la preventiva prenotazione. Tuttavia, tenuto conto del notevole incremento dell'afflusso registrato negli anni precedenti, i responsabili delle strutture provvederanno a pianificare l'attività da svolgere al fine di ridurre al minimo il disagio degli utenti.

Come di consueto, con successive comunicazioni, verranno portate a conoscenza le modalità operative per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, tenendo presente che la presentazione del mod. 730 all'Istituto dovrà avvenire entro il 30 aprile 2004.

Il Direttore Generale Crecco

CIRCOLARE N. 11/E

Roma, 18 marzo 2004

Direzione Centrale Gestione Tributi Settore Servizi ai Contribuenti Ufficio Rapporti con i Caf e altri Intermediari

Oggetto : Modello 730/2004 redditi 2003. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta e dai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti

INDICE

1.	Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2004	3
1	.1 Contribuenti che possono utilizzare il modello 730	3
	.2 Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730	
	.3 Dichiarazione congiunta.	
	.4 Dichiarazione "730-integrativo"	
	.5 Pagamenti rateali e versamenti d'acconto	
2. A	Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta	8
2	2.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.	8
	2.2 Presentazione del mod. 730 ai sostituti d'imposta	
2	2.3 Adempimenti del sostituto d'imposta	10
3. A	assistenza fiscale prestata dai Centri per lavoratori dipendenti	11
3	3.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.	11
3	3.2 Presentazione del modello 730 ai CAF	12
3	3.3 Adempimenti dei CAF	13
	3.4 Visto di conformità	
	3.5 Controlli sulla documentazione	
3	3.6. La qualità dei servizi resi dai CAF nell'ambito delle attività di assistenza	18
4. C	Conguagli	20
4	l.1 Modalità e termini	20
4	1.2 Situazioni particolari	23

1. Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2004.

1.1 Contribuenti che possono utilizzare il modello 730.

Il Modello 730/2004 può essere utilizzato e presentato al proprio sostituto, che ha scelto di prestare assistenza fiscale, o ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, dai seguenti soggetti, se hanno un sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti:

- i lavoratori dipendenti e i pensionati;
- i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l'indennità di mobilità;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
- i sacerdoti della Chiesa cattolica;
- i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali;
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno il contribuente può rivolgersi:

- al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2004;
- a un CAF-dipendenti, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2004 e se conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.

Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del T.U.I.R., modificato con il d.lgs 12 dicembre 2003, n. 344 (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2004 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

3

Il modello 730 può essere utilizzato, se sono rispettate le condizioni sopra esposte, dal rappresentante o tutore per dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori.

Le tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730 sono le seguenti:

- di lavoro dipendente;
- assimilato a quello di lavoro dipendente;
- di terreni e fabbricati;
- di capitale;
- di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita I.V.A.;
- alcuni redditi diversi;
- alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

1.2 Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730

Il modello 730/2004 non può essere utilizzato dai contribuenti che nell'anno 2003 hanno posseduto:

- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi d'impresa anche in forma di partecipazione;
- redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D5, del modello 730 (es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di azienda).

Tali contribuenti devono, quindi, presentare il Modello UNICO 2004 persone fisiche.

Inoltre, non possono utilizzare il mod. 730/2004 i contribuenti che:

- devono presentare la dichiarazione IVA o IRAP o dei sostituti d'imposta, modelli 770 ordinario e semplificato (es. imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");
- non sono stati residenti in Italia nel 2003 e/o non lo sono nel 2004;

– nel 2004 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se il rapporto di lavoro è cessato al momento della presentazione della dichiarazione.

Non può essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti.

1.3 Dichiarazione congiunta

I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il modello 730, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi è titolare, nel 2003, di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (redditi d'impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi "diversi" non compresi nel quadro D del modello 730), o, comunque, è tenuto a presentare il modello UNICO 2004 persone fisiche.

Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione; in tal caso nel frontespizio del modello deve essere indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale è presentata la dichiarazione congiunta.

Nel caso in cui la dichiarazione congiunta è presentata ad un CAF deve essere indicato come dichiarante il soggetto che ha scelto il proprio sostituto per far effettuare le operazioni di conguaglio.

Non è possibile presentare dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se si presenta dichiarazione per conto di altri contribuenti (ad esempio per conto di persone incapaci, compresi i minori).

Nel caso di dichiarazione congiunta la verifica della clausola di salvaguardia e la conseguente applicazione della disciplina più favorevole deve essere effettuata disgiuntamente sia per il dichiarante che per il coniuge.

1.4 Dichiarazione "730-integrativo"

Il contribuente che nella dichiarazione 730 presentata riscontra errori od omissioni (es. l'omessa o la parziale indicazione di oneri deducibili o di oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta), la cui correzione comporta un **maggior rimborso o un minor debito**, può presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale deve essere barrata l'apposita casella "730 integrativo", deve essere presentato, entro **il 2 novembre 2004** (il 31 ottobre ed il 1 novembre sono festivi), esclusivamente ad un CAF-dipendenti anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta.

Il contribuente, con la dichiarazione integrativa, deve esibire la sola documentazione relativa all'integrazione effettuata, necessaria al CAF per il controllo della conformità; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione.

Il CAF conseguentemente:

- rilascia la ricevuta, modello "730-2 per il CAF", attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione;
- elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale barra l'apposita casella "integrativo" e lo consegna all'assistito, entro il **15 novembre 2004**, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa;
- fa pervenire, entro il **15 novembre**, il modello 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre;

- trasmette all'Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il **31 dicembre 2004**, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli 730/2004.

Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni (es. l'omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina **un minor rimborso o un maggior debito**, può presentare, nei previsti termini ordinari, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO 2004 persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute.

Se i termini per la presentazione della dichiarazione sono scaduti, il contribuente può, con un modello UNICO, rettificare o integrare la dichiarazione (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998 n.322).

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730, e, di conseguenza, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

1.5 Pagamenti rateali e versamenti d'acconto

Rateizzazioni

Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale può chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. A tal fine, il contribuente indica nella Sezione VI, rigo F7, casella 3, del mod. 730 il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque, in cui intende frazionare il debito.

Non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell'Irpef.

Acconti

Il contribuente nel modello 730 (rigo F7 colonna 2) può chiedere, sotto la propria responsabilità, la trattenuta di minori importi degli acconti risultanti dalla liquidazione della dichiarazione. Se non intende effettuare alcun versamento l'assistito deve barrare l'apposita casella 1 del rigo F7.

Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento a titolo di **seconda o unica rata** di acconto o effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il mese di **settembre 2004** al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio.

2. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta

2.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730, i sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e lettera l), del TUIR, modificato con il d.lgs 12 dicembre 2003, n. 344.

Ai sostituti d'imposta, se scelgono di prestare assistenza fiscale e svolgono le attività indicate nell'articolo 37, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, spettano i compensi previsti dalla normativa vigente.

Il compenso, corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso, non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Alle Amministrazioni dello Stato non spettano i compensi previsti, come precisato dal Ministero del Tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993.

Detti compensi non spettano altresì alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte Costituzionale e alla Presidenza della Repubblica, come specificato dal Ministero del Tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996.

Per l'effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti, conseguenti alle comunicazioni dei risultati contabili da parte dei CAF che hanno prestato assistenza, non è previsto alcun compenso per i sostituti d'imposta.

L'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta non comporta alcun onere per gli assistiti.

Tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l'obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale (articolo 37, comma 4, decreto legislativo n. 241 del 1997).

In caso di inosservanza delle citate disposizioni (articolo 37, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997), si rende applicabile ai sostituti d'imposta la **sanzione amministrativa** da euro 258 a euro 2582.

2.2 Presentazione del mod. 730 ai sostituti d'imposta

Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del **proprio sostituto d'imposta** deve presentare entro il mese di **aprile 2004**:

- il modello 730/2004, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;
- il modello 730-1 con la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, nell'apposita busta chiusa, anche se non compilato. Può essere utilizzata anche una busta bianca con l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF". Vanno inserite in una sola busta, con l'indicazione del cognome, nome

e codice fiscale del dichiarante, le scelte effettuate dai coniugi che presentano la dichiarazione congiunta.

Al sostituto d'imposta non deve essere esibita alcuna documentazione tributaria che deve, invece, essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2008 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

2.3 Adempimenti del sostituto d'imposta

Il sostituto d'imposta rilascia al sostituito una **ricevuta** del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, redatta in conformità al modello **"730-2 per il sostituto d'imposta"**.

Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e in caso di dichiarazione congiunta da entrambi i contribuenti e che riporti i dati relativi al sostituto stesso.

Il sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal sostituito anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d'imposta.

Il sostituto che durante le operazioni di liquidazione riscontra anomalie o incongruenze che determinano l'interruzione dell'assistenza fiscale, è tenuto ad informarne tempestivamente il sostituito il quale dovrà presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2004 persone fisiche.

Il sostituto, in sede di assistenza fiscale, deve determinare l'imposta applicando la normativa in vigore al 31 dicembre 2002 qualora dovesse risultare più favorevole al contribuente.

Entro il **15 giugno 2004** il sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica. Il rispetto di tale termine consente

al contribuente di verificare i dati contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione e di comunicare tempestivamente eventuali errori commessi dal sostituto, per metterlo in grado di rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione), da consegnare all'assistito.

In caso di eventuali versamenti tardivi l'Amministrazione finanziaria applicherà la sanzione prevista dalla legge.

Il sostituto entro il **20 ottobre 2004** deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione e consegnare le buste chiuse contenenti i modelli 730-1.

Le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione devono essere conservati dal sostituto fino al 31 dicembre 2006.

Il sostituto d'imposta, socio di un CAF-dipendenti, se presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, svolge le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione, consegna ai sostituiti le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione elaborati dal CAF ed effettua le conseguenti operazioni di conguaglio.

3. Assistenza fiscale prestata dai Centri per lavoratori dipendenti

3.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.

Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, individua i soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale e le attività che detti Centri possono svolgere.

I CAF sono tenuti a prestare assistenza fiscale ai contribuenti che chiedono di presentare il modello 730, come previsto dall'articolo 34, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997; per tale attività ai Centri spettano i compensi previsti dalla normativa vigente.

Per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, i CAF nei locali adibiti all'assistenza devono esporre, in modo visibile, copia del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività; informazioni sul tipo di struttura che presta l'assistenza (sede legale o ufficio periferico del CAF, centro di raccolta quale socio o associato, società di servizi del CAF, uffici periferici della società di servizi); informazioni sull'assistenza, sulle scadenze delle fasi dell'attività e sugli orari di apertura; informazioni sui costi nel caso in cui l'utente chieda la consulenza fiscale del CAF per la compilazione del modello.

Il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730 debitamente compilata e documentata non deve alcun corrispettivo al Centro di assistenza fiscale.

3.2 Presentazione del modello 730 ai CAF

Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale prestata da un CAF-dipendenti deve presentare entro il 15 giugno 2004:

- il modello 730/2004 già compilato oppure può chiedere assistenza per la compilazione;
- il modello 730-1 con l'indicazione dei dati anagrafici anche se non ha effettuato la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef.

Il contribuente deve esibire al CAF la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al **31 dicembre 2008** ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Le stesse modalità e termini si applicano se il sostituto d'imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un CAF di cui è socio.

3.3 Adempimenti dei CAF

Il CAF rilascia al contribuente una **ricevuta** del modello 730 e del modello 730-1 consegnati e della documentazione esibita. La ricevuta è redatta in conformità al modello "**730-2 per il CAF**" e può essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi sistemi può essere apposta la firma dell'incaricato del CAF al rilascio della ricevuta.

Nella ricevuta è opportuno che siano analiticamente indicati i documenti esibiti quando la loro conservazione non è affidata al CAF; l'indicazione può avvenire in forma sintetica quando il CAF conserva copia dei documenti esibiti. Ta le indicazione potrà rivelarsi utile in caso di controllo, di richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, di cui sarà contestualmente informato anche il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF.

Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, il CAF deve verificare che il contribuente possieda i requisiti necessari per utilizzare il modello 730 e che siano indicati gli estremi del sostituto d'imposta che dovrà eseguire i conguagli.

Se emergono, anche nel corso dell'attività di assistenza, situazioni che non consentono l'utilizzo del modello 730, il CAF deve tempestivamente informare il contribuente perché egli possa presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2004 persone fisiche.

Sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione esibita, previa verifica della correttezza e della legittimità dei dati e dei calcoli esposti, il CAF elabora la dichiarazione e liquida le relative imposte.

Il CAF deve determinare l'imposta applicando la normativa in vigore al 31 dicembre 2002 qualora dovesse risultare più favorevole al contribuente.

Entro il **30 giugno 2004**, il CAF consegna al contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all'esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello **730-3**, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15

gennaio 2004 pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla G.U. n. 18 del 31 gennaio 2004.

Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal responsabile dell'assistenza fiscale, sono evidenziati:

- gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio fiscale;
- le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati;
- i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilità, ha indicato di voler effettuare;
- la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell' 8 per mille dell'Irpef.

E' opportuno per i contribuenti riscontrare i dati contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione e comunicare tempestivamente eventuali errori commessi dal CAF, per metterlo in grado di rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato all'assistito.

La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia della dichiarazione presentata, trasmessa in via telematica dal CAF all'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente che non ritiene corrette le variazioni apportate dal CAF, può presentare, assumendosene la responsabilità, una dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2004 persone fisiche.

Il CAF deve comunicare al sostituto d'imposta, entro il **30 giugno 2004**, il risultato contabile della dichiarazione modello **730-4**, per consentirgli di effettuare il conguaglio sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio.

I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli sono costituiti da più pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina.

Per la comunicazione del risultato contabile può essere utilizzato ogni mezzo idoneo allo scopo: servizio postale, trasmissione via fax, consegna a mano e, previa intesa con i sostituti, invio telematico o mediante supporti magnetici. E' opportuno, in

caso di accordi, che tutti gli invii relativi ai modelli 730-4 ad un sostituto siano effettuati dal CAF con lo stesso sistema di comunicazione.

I supporti magnetici, predisposti in conformità alle specifiche tecniche definite dall'apposito decreto, devono essere utilizzati per le comunicazioni dei risultati contabili alle Amministrazioni dello Stato, salvo specifici accordi tra le parti per l'invio telematico.

Al fine di favorire lo sviluppo del telematico è opportuno l'uso di tale sistema con tutti i sostituti che lo hanno richiesto quali: INPS, Ministero dell'Economia e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro), INPDAP, Poste Italiane spa e Ferrovie dello Stato spa.

I sostituti d'imposta restituiscono al CAF, entro quindici giorni, una copia dei modelli 730-4 ricevuti; i modelli 730-4 devono intendersi ricevuti dai sostituti, anche in mancanza della restituzione della copia in segno di ricevuta, quando il CAF è in grado di documentare l'avvenuta trasmissione e ricezione.

Il CAF entro il **20 ottobre 2004** trasmette in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni modello 730 elaborate; la tardiva od omessa trasmissione comporta l'applicazione, a carico dei Centri, della sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5164.

Se il CAF trasmette elementi discordi rispetto alla documentazione fornita dall'assistito, è prevista la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza.

Il CAF deve conservare le dichiarazioni, i relativi prospetti di liquidazione e i 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al **31 dicembre 2006**.

3.4 Visto di conformità

I controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di conformità (articolo 35, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 241 del 1997), non implicano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di

produzione) o valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute.

Il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:

- della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- dell'ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del 41% e/o del 36%, sostenute dal contribuente per interventi di recupero del patrimonio edilizio, risultante dalla documentazione esibita, e del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente anche in merito alla prosecuzione di lavori già iniziati in anni precedenti;
- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge, corrispondenti alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa, ai familiari a carico e relativa all'anno 2003;
- delle detrazioni d'imposta non eccedenti le misure previste dalla legge e corrispondenti ai dati risultanti dalla dichiarazione o dalla relativa documentazione esibita;
- dei crediti d'imposta spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e non eccedenti le misure previste dalla legge.

Per il rilascio del visto di conformità infedele si applica, a carico del responsabile dell'assistenza fiscale, la **sanzione amministrativa** da euro 258 a euro 2582.

3.5 Controlli sulla documentazione

Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF deve verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione con quelli risultanti dalla documentazione esibita.

Per i controlli che i CAF devono eseguire, non è necessaria l'esibizione di documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (es. certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati) e alle detrazioni soggettive d'imposta.

Devono, invece, essere esibiti, anche in copia fotostatica:

- la documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione (CUD, certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi assimilati al lavoro dipendente, di lavoro autonomo occasionale, ecc.);
- le fatture, le ricevute e le quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell'anno 2003, per oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, nonché altra documentazione necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio: per gli interessi passivi, copia del contratto di mutuo per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale; per i premi di assicurazione sulla vita, la documentazione attestante i requisiti richiesti per la relativa detrazione);
- gli attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal contribuente;
- l'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 41 e/o del 36 per cento, devono essere esibiti:

- copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al competente Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori;

- copia dei bonifici bancari;
- copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento non è stato eseguito con bonifico bancario (pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 ovvero spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute d'acconto operate sui compensi, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori);
- attestazione della quota di pertinenza in caso di spese condominiali.

Se il contribuente ha già esposto nelle precedenti dichiarazioni spese per il recupero del patrimonio edilizio e anche nel modello 730/2004 chiede il riconoscimento di una rata in cui era stato diviso l'onere, il responsabile del CAF non deve richiedere la relativa documentazione. Deve, invece, essere effettuato il controllo di conformità quando il contribuente richiede per la prima volta nella dichiarazione 730/2004 il riconoscimento della detrazione per spese per interventi effettuati per il recupero del patrimonio edilizio, anche se il presupposto era sorto precedentemente.

Il contribuente può documentare con l'autocertificazione il sostenimento delle spese sanitarie per familiari, non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica quando la ricevuta di pagamento è rilasciata allo stesso familiare.

Il contribuente può, se il CAF è già in possesso di documentazione (es. contratti di mutuo o di assicurazione) perché prodotta in anni precedenti, attestare con l'autocertificazione la sussistenza dei requisiti richiesti.

3.6. La qualità dei servizi resi dai CAF nell'ambito delle attività di assistenza

Nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2004-2006, la semplificazione ed il miglioramento dei rapporti con i contribuenti sono individuati fra le leve fondamentali per incrementare l'efficienza del sistema tributario.

Tale risultato si dovrà raggiungere anche attraverso "il monitoraggio del livello dei servizi resi ai cittadini/utenti ed agli operatori economici".

E' il segno di una cultura diffusa di orientamento al cittadino e della consapevolezza dell'importanza del suo giudizio per indirizzare le scelte strategiche valutando la qualità dei servizi offerti

L'analisi effettuabile sull'utenza si basa, sostanzialmente, su due elementi in stretta correlazione: la qualità dei servizi erogata e la soddisfazione di chi ne usufruisce.

Proprio per poter orientare la propria azione al costante miglioramento dei servizi resi l'Agenzia delle Entrate si è dotata di un sistema di monitoraggio di verifica della qualità dei servizi erogati ai contribuenti, avviando dal 2003 la prima indagine a livello nazionale sulla soddisfazione dei servizi erogati dagli Uffici Locali. I risultati sono stati più che soddisfacenti, sia per quel che riguarda la taratura del modello di indagine e della procedura nel suo complesso, sia come immagine del fenomeno relativo alla soddisfazione del cliente/utente.

Sempre nell'ambito della strategia di relazione con il cliente è stata realizzata la prima edizione della Carta dei Servizi dell'Agenzia delle Entrate, in vigore dal 1° marzo 2004 e già disponibile sul sito Internet dell'Agenzia.

E' auspicabile, pertanto, che i Centri di Assistenza Fiscale prestino attenzione al livello di soddisfazione del cliente-utente, partendo dalla elaborazione di un documento che descriva le modalità "standard" di erogazione dei servizi offerti.

In tale contesto l'Agenzia delle Entrate intende promuovere la costituzione, nell'ambito della Direzione Centrale Gestione Tributi, di un "laboratorio" aperto alla partecipazione dei Centri di Assistenza Fiscale con lo scopo di:

- fornire le linee guida per realizzare indagini di customer satisfaction secondo un modello condiviso che tiene conto dell'esperienza dell'Agenzia;
- valorizzare le esperienze che verranno realizzate;
- sistematizzare le conoscenze disponibili;
- progettare, in un contesto di reciproca collaborazione, gli opportuni processi di miglioramento.

Coloro che fossero interessati ad approfondire le tematiche legate allo sviluppo ed alla sperimentazione di soluzioni per migliorare la relazione tra servizi propri del settore fiscale e cittadini potranno inviare specifiche richieste all'indirizzo di posta elettronica de.gt.cafeintermediari@agenziaentrate.it

4. Conguagli

4.1 Modalità e termini

I sostituti d'imposta, per effettuare i conguagli sulle retribuzioni a partire dal **mese di luglio**, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli **730-3** che hanno elaborato o nei modelli **730-4** trasmessi dai Centri di assistenza fiscale entro il **30 giugno 2004**.

I sostituti devono inoltre tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno **2004**.

E' opportuno che i sostituti verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai CAF che li hanno inviati i modelli 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro.

Il debito o il credito risultante dal modello 730-3 o dal modello 730-4 deve essere, rispettivamente, trattenuto dalle retribuzioni o rimborsato anche se d'importo uguale o inferiore a euro 10,33.

Qualora si verifichi passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto dell'operato del precedente, deve effettuare tutte le operazioni relative ai conguagli.

Conguagli a credito

Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'Irpef effettuate sui compensi corrisposti nel mese di luglio, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi corrisposti nello stesso mese di luglio. Se anche quest'ultimo ammontare è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno 2004.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Se alla **fine dell'anno** non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto deve astenersi dal continuare e comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell'anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti.

Conguagli a debito

Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni corrisposte nel mese di luglio 2004.

Se è stata chiesta la **rateizzazione** il sostituto calcola l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,50 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio ne l mese di luglio il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.

Nel caso in cui la **retribuzione** corrisposta nel mese di luglio risulta **insufficiente** per trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del **2004**. Il differito pagamento comporta l'applicazione dell'interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.

Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre all'interesse dovuto per la rateizzazione, anche l'interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.

Il sostituto deve tener conto di un risultato contabile che **rettifica** un precedente modello 730-4, ricevuto da un CAF in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l'anno **2004** e applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente.

Dalla retribuzione corrisposta nel mese di **novembre 2004** è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di **acconto** per l' Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento.

L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese, utilizzando gli appositi codici tributo stabiliti se si utilizza il modello F24 o l'apposito capitolo se il **versamento** è effettuato alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Se **entro la fine dell'anno** non è stato possibile trattenere l'intera somma, per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al sostituito, entro il mese di **dicembre** 2004, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Gli enti che erogano **pensioni** effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal **mese di agosto o di settembre** e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.

I conguagli derivanti da **dichiarazioni integrative** devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre .

4.2 Situazioni particolari

Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione

Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.

I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del T.U.I.R., modificato con il d.lgs 12 dicembre 2003, n. 344), possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione

dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta.

In caso di conguaglio a **credito**, il sostituto d'imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.

Decesso del contribuente

Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l'obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730.

Se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749.

Nel caso di un conguaglio a **credito**, il sostituto comunica agli eredi gli importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione.

Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o comunque possono presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello UNICO 2004 persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.

Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma **congiunta** come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.

Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

Per **tutte** le situazioni particolari sopra illustrate, la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.



ASSISTENZA FISCALE 2004

ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MOD. 730-4

1 – Note a carattere generale.

Sulla base dell'evoluzione del proprio sistema informativo per realizzare rapidamente una serie di servizi fruibili in modalità multicanale (internet, telefono-call center, intranet), a cittadini, imprese, enti locali, associazioni di categoria, Patronati, Caf, professionisti, ecc, l'INPS riceve dai CAF il risultato contabile delle dichiarazioni mod. 730-4 esclusivamente in modalità telematica via Internet.

Come indicato al punto 3.3 della circolare dell'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze n. 11 del 18 marzo 2004, (Modalità di svolgimento dell'assistenza fiscale prestata dai CAF), l'INPS adotta in via *esclusiva* il sistema di trasmissione telematica per l'invio da parte dei CAF dei modelli 730-4, ordinari e integrativi.

Tale sistema di comunicazione ha permesso, nel corso dell'anno 2003, la trasmissione all'INPS, via INTERNET, di oltre 3,5 milioni di dichiarazioni, da parte dei CAF, consentendo all'Istituto di operare tempestivamente negli adempimenti propri di sostituto d'imposta.

L'invio telematico dei modelli 730-4/2004, mediante la trasmissione di file predisposti secondo le specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle Entrate, e l'autenticazione dei CAF avviene accedendo alla pagina "Servizi in convenzione" esposta sul sito web dell'Istituto (www.inps.it - servizi online).

L'Istituto mette, inoltre, a disposizione il programma di controllo delle forniture dei modelli 730-4/2004 che i CAF devono installare sulle proprie stazioni di lavoro e utilizzare per la verifica propedeutica degli invii telematici; per evitare errori nelle operazioni di conguaglio, la procedura non permetterà la validazione dei files in cui siano presenti almeno due posizioni con crediti Irpef superiori a $52.000 \in (pari a 10 milioni di lire)$ o con crediti di addizionale regionale o comunale superiori a $5.200 \in (pari a 10 milioni di lire)$.

Il programma in argomento è abilitato per il controllo degli invii destinati dai CAF ad altri sostituti d'imposta che aderiscono al sistema di trasmissione telematica del risultato contabile dell'assistenza fiscale (Ministero del Tesoro, Ente Ferrovie s.p.a., Trenitalia s.p.a., Poste s.p.a., INPDAP).

La documentazione e il programma di controllo necessari per l'operazione sono disponibili per i CAF nella pagina dedicata all'assistenza fiscale, pubblicata nella sezione "Assistenza fiscale (730-4): istruzioni

2 - Indicazioni tecnico-organizzative.

Si ricorda ai CAF che le risposte agli invii telematici sono di due tipi: **una ricevuta di trasmissione**, che notifica in tempo reale l'avvenuta ricezione del file inviato, e **una ricevuta applicativa**, differita di ventiquattro ore dalla data di comunicazione, che notifica lo stato e l'esito delle elaborazioni delle posizioni contenute all'interno della fornitura.

Si raccomanda, pertanto, ai CAF di verificare lo stato elaborativo corrispondente alla forniture trasmesse via Internet, accedendo con le consuete modalità in sicurezza alle pagine dedicate ai risultati applicativi.

Il riscontro e il prelievo dei risultati delle elaborazioni nelle relative pagine web costituiscono a tutti gli effetti la "*ricevuta di consegna*" dei modelli 730-4, (punto 3.3 della circolare 11), e, per le posizioni non abbinate, la restituzione di modelli 730-4 relativi a persone non sostituite dall'Istituto, (punto 4.1 della circolare 11).

Sulla base dei risultati applicativi prelevati dal sito web, i CAF devono adottare tutte le azioni necessarie per la verifica e per l'eventuale sistemazione delle posizioni che non sono gestibili dall'Istituto a seguito delle elaborazioni centrali (mancati abbinamenti per sostituto diverso dall'INPS e per non corrispondenza del codice fiscale), in accordo e in collaborazione con le Sedi e le Agenzie dislocate sul territorio.

Si ribadisce che i CAF ricevono comunicazioni sullo stato delle posizioni trasmesse unicamente dalle pagine web: per agevolare gli utenti, l'INPS mette a disposizione una guida e un manuale operativo dedicati alla lettura e alle gestione delle risposte applicative.

Nel caso in cui risultino trasmesse più dichiarazioni per lo stesso soggetto da CAF diversi, viene elaborata soltanto quella pervenuta cronologicamente per prima, mentre le successive sono scartate: per modificare tale situazione, il contribuente o il CAF deve presentare istanza scritta presso una struttura territoriale dell'Istituto, richiedendo l'annullamento della dichiarazione non valida.

Con le medesime modalità è possibile richiedere l'annullamento di modelli 730-4 già trasmessi, in tutti quei casi in cui il CAF ha la necessità di richiedere la cancellazione di posizioni inviate.

Gli eventi individuati dalle elaborazioni dei pacchetti inviati, sono notificati alla struttura decentrata del CAF trasmittente (in pratica all'utente che trasmette le dichiarazioni in modalità telematica).

In ogni caso è necessario, soprattutto nel rispetto delle scadenze normative, che i CAF si avvalgano dell'assistenza e della collaborazione delle Sedi e delle Agenzie dell'INPS presenti sul territorio, al fine di individuare le cause, ed eventualmente rimuoverle, per le situazioni in cui le elaborazioni automatiche notifichino posizioni non abbinate con alcuna prestazione in corso d'erogazione.

Per agevolare i CAF in questa attività, sarà disponibile sul sito web <u>www.inps.it</u>, per ogni struttura dell'Istituto, l'indicazione degli uffici locali abilitati alle operazioni dell'assistenza fiscale.

Al fine del miglioramento del servizio di comunicazione, si ritiene utile l'adozione di particolari accorgimenti tecnici che, alla luce dell'esperienza dell'anno precedente, hanno conseguito apprezzabili risultati sul piano organizzativo, quali:

- la segnalazione dei dati dell'ufficio periferico del CAF nei campi da 16 a 21 del record di tipo "0" della fornitura inviata (record di testa);

- la differenziazione dei file di trasmissione per area geografica di provenienza dei modelli 730-4;

A carattere più generale, si consiglia agli utenti del servizio telematico l'adozione del sistema di trasmissione decentrato, che ha dato i risultati migliori risultati per i CAF che operano con tale modalità.

Si raccomanda inoltre particolare attenzione al fine di evitare la spedizione ripetuta di file contenenti le stesse posizioni già precedentemente trasmesse: tale fenomeno, piuttosto ricorrente per questa e altre applicazioni web, denota un utilizzo non corretto dello strumento di comunicazione e delle procedure da parte degli utenti, un'occupazione inutile di spazio fisico sul server di ricezione e un appesantimento del processo di elaborazione delle dichiarazioni. Le conseguenze di questo modo di operare, oltre che incrementare i costi sostenuti dall'INPS per l'operazione, determinano un sensibile degrado del servizio.

A tal fine si invitano i CAF a seguire le seguenti indicazioni:

- utilizzare l'invio di forniture di modelli 730-4 ordinari di tipo normale (campo 5 = "7304O" e campo 6 = 0 nel record di tipo "0") esclusivamente per il primo invio del risultato contabile; posizioni già inviate in precedenza e ritrasmesse con identica indicazione (campo 5 = "7304O" e campo 6 = 0 nel record di tipo "0"), sono automaticamente scartate come duplicate; pertanto, per le posizioni riferite allo stesso soggetto, non sono ammessi plurimi invii senza la connotazione di fornitura rettificativa nel campo 6 del record di tipo "0";
- utilizzare esclusivamente forniture di rettifica (campo 6 del record di tipo "0" = 1) per l'invio di posizioni contenenti variazioni nei dati di conguaglio fiscale;
- le posizioni inviate come rettifiche, per essere ammesse, devono avere un precedente invio trasmesso come modello 730-4 ordinario di tipo normale.

3 - Scadenze e operazioni di conguaglio.

La citata circolare dell'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze n. 11 del 18 marzo 2004, al punto 4.1, dispone che *i sostituti d'imposta, per effettuare i conguagli sulle retribuzioni a partire dal mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 trasmessi dai Centri di assistenza fiscale entro il 30 giugno 2004.*

Gli enti che erogano **pensioni** effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal **mese di agosto o di settembre** e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute

I sostituti devono inoltre tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2004..

In tal senso si ribadisce che, con riferimento ai soggetti pensionati, l'ultima rata di pagamento dell'anno, compresa la tredicesima mensilità, viene erogata alla scadenza del primo giorno del mese di dicembre.

Pertanto, gli invii del risultato contabile da parte dei CAF, comprese le forniture di rettifica e di integrazione, devono necessariamente pervenire prima di tale scadenza, oltre la quale non è più possibile effettuare ulteriori operazioni di conguaglio venendo meno qualsiasi effetto di pagamento nel corso dell'anno 2004.

Si ritiene utile un richiamo alla scrupolosa osservanza delle scadenze previste, in particolare:

- **30 giugno 2004**, data entro la quale il CAF deve comunicare al sostituto d'imposta il risultato della dichiarazione "Mod. 730-4" per le conseguenti operazioni di conguaglio;
- **15 novembre 2004**, data entro la quale il CAF deve far pervenire il "Mod. 730-4 integrativo" al sostituto d'imposta per il conguaglio a credito sulla pensione erogata nel mese di dicembre.

Codice numerico	Descrizione
201	Saldo IRPEF da modello 730 a credito
202	Addizionale Regionale dichiarante da modello 730 a credito
203	Anticipazione IRPEF su tassazione separata dichiarante da .modello 730 a
204	Primo acconto IRPEF da modello 730 a debito
205	Secondo acconto IRPEF da modello 730 a debito
206	Interessi per rateizzazione su saldo IRPEF da modello 730 a debito
207	Interessi per rateizzazione addizionale regionale dichiarante da modello 730 a
208	Interessi per rateizzazione su anticipazione IRPEF su tassazione separata
209	Interessi per rateizzazione su primo acconto IRPEF da modello 730 a debito
210	Interessi per incapienza su secondo acconto IRPEF da modello 730 a debito
211	Interessi per incapienza su saldo IRPEF da modello 730 a debito
212	Interessi per incapienza addizionale regionale dichiarante da modello 730 a
213	Interessi per incapienza su anticipazione IRPEF su tassazione separata
214	Interessi per incapienza su primo acconto IRPEF da modello 730 a debito
215	Addizionale regionale coniuge da modello 730 a credito
216	Interessi per rateizzazione su addizionale regionale coniuge da modello 730 a
217	Interessi per incapienza su addizionale regionale coniuge da modello 730 a
218	Anticipazione IRPEF su tassazione separata coniuge da modello 730 a debito
219	Interessi per rateizzazione su anticipazione IRPEF su tassazione separata
220	Interessi per incapienza su anticipazione IRPEF su tassazione separata coniuge
221	Addizionale comunale dichiarante da modello 730 a credito
222	Addizionale comunale coniuge da modello 730 a credito
223	Interessi rateizzazione addizionale comunale dichiarante a debito
224	Interessi rateizzazione addizionale comunale coniuge a debito
225	Interessi incapienza addizionale comunale dichiarante a debito
226	Interessi incapienza addizionale comunale coniuge a debito
227	Saldo IRPEF da modello 730 a debito
228	Addizionale Regionale dichiarante da modello 730 a debito
229	Addizionale regionale coniuge da modello 730 a debito
230	Addizionale comunale dichiarante da modello 730 a debito
231	Addizionale comunale coniuge da modello 730 a debito
232	Anticipazione IRPEF su tassazione separata dichiarante da modello 730 a
233	Primo acconto IRPEF da modello 730 a credito

233	Primo acconto IRPEF da modello 730 a credito
234	Secondo acconto IRPEF da modello 730 a credito
235	Interessi per rateizzazione su saldo IRPEF da modello 730 a credito
233	
236	Interessi per rateizzazione addizionale regionale dichiarante da modello 730 a
225	credito
237	Interessi per rateizzazione su anticipazione IRPEF su tassazione separata
	dichiarante da modello 730 a credito
238	Interessi per rateizzazione su primo acconto IRPEF da modello 730 a credito
239	Interessi per incapienza su secondo acconto IRPEF da modello 730 a credito
240	Interessi per incapienza su saldo IRPEF da modello 730 a credito
241	Interessi per incapienza addizionale regionale dichiarante da modello 730 a
241	credito
242	Interessi per incapienza su anticipazione IRPEF su tassazione separata
	dichiarante da modello 730 a credito
243	Interessi per incapienza su primo acconto IRPEF da modello 730 a credito
244	Interessi per rateizzazione su addizionale regionale coniuge da modello 730 a
244	credito
245	Interessi per incapienza su addizionale regionale coniuge da modello 730 a
245	credito
246	Anticipazione IRPEF su tassazione separata coniuge da modello 730 a credito
247	Interessi per rateizzazione su anticipazione IRPEF su tassazione separata
	coniuge da modello 730 a credito
248	Interessi per incapienza su anticipazione IRPEF su tassazione separata coniuge
	da modello 730 a credito
2.40	Interessi rateizzazione addizionale comunale dichiarante da modello 730 a
249	credito
250	Interessi rateizzazione addizionale comunale coniuge da modello 730 credito
	Interessi incapienza addizionale comunale dichiarante da modello 730 a
400	credito
401	Interessi incapienza addizionale comunale coniuge da modello 730 a credito
701	interessi menpienza addizionare contanare contago da modello 750 a ciculto



Cognome e Nome Pensionato Indirizzo Cap Comune Prov.

Oggetto: Conguagli fiscali sui trattamenti pensionistici (Mod. 730/2004)

Gentile Signore (Signora),

a seguito delle operazioni di assistenza fiscale, riportate nel modello 730-3 relativo ai redditi del 2003 (che Le è stato inviato dal soggetto al quale si è rivolto (rivolta)) risultano a Suo carico conguagli che assorbono l'intero importo netto del Suo trattamento (dei Suoi trattamenti).

Per questo motivo spiace comunicarLe che la pensione spettante (le pensioni spettanti) per il mese di agosto non verrà posta (non verranno poste) in pagamento.

Le ricordo che gli uffici dell'INPS sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.

IL DIRETTORE